

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 93/07

13 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 250/06

United Pan-Europe Communications Belgium SA (UPC)
Coditel Brabant Sprl
Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé)
Wolu TV Asbl / État Belge

LA CONCESSIONE DELLO STATUS DI "MUST CARRY" AGLI ORGANISMI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA PUÒ ESSERE GIUSTIFICATA DA UNA RAGIONE DI POLITICA CULTURALE

*Questo status deve rientrare in un procedimento trasparente ed essere basato su criteri obiettivi
non discriminatori*

La UPC, la Coditel Brabant SPRL, la Brutélé e la Wolu TV ASBL sono "operatori via cavo" che assicurano la teledistribuzione di programmi di numerosi organismi di diffusione radiotelevisiva, in particolare, nella regione bilingue di Bruxelles - Capitale (Belgio).

La normativa nazionale impone loro di diffondere, nella detta regione, i programmi televisivi trasmessi da taluni organismi di diffusione radiotelevisiva appartenenti alla Comunità francese o fiamminga, aventi lo status di "must carry". Tale regime ha lo scopo di salvaguardare il carattere pluralista e culturale dell'offerta di programmi sulle reti di teledistribuzione e di garantire l'accesso di tutti i telespettatori a questo pluralismo.

Gli operatori via cavo ritengono, tuttavia, che tale normativa ostacoli, in modo ingiustificato, la libera prestazione dei servizi. Ciò premesso, il Conseil d'État belga, dinanzi al quale gli operatori via cavo contestano tale normativa, ha deciso di presentare diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Corte constata, innanzitutto, che un tale regime di "must carry" determina direttamente le condizioni di accesso al mercato dei servizi, imponendo ai prestatori di servizi stabiliti in Stati membri diversi dal Regno del Belgio che non hanno lo status di "must carry" un onere, vale a dire quello di negoziare le condizioni di accesso alla rete, che non grava sui prestatori di servizio aventi tale status. Inoltre, anche se la normativa dovesse essere intesa nel senso che essa non riserva esplicitamente lo status di "must carry" agli organismi di diffusione radiotelevisiva stabiliti in Belgio, poiché tale status costituisce uno strumento di politica culturale il cui scopo è essenzialmente quello di garantire ai cittadini belgi l'accesso all'informazione locale e nazionale nonché alla loro propria cultura, esso si presta maggiormente ad essere concesso a questi

organismi piuttosto che a quelli stabiliti in altri Stati membri. **Tale normativa è quindi idonea ad ostacolare le prestazioni di servizi tra Stati membri.**

Tuttavia, la Corte ricorda, in primo luogo, che una politica culturale può costituire una ragione imperativa di interesse pubblico che giustifica una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Occorre pertanto ammettere che la normativa nazionale di cui trattasi persegue uno scopo di interesse generale, in quanto è diretta a preservare il pluralismo dell'offerta di programmi televisivi e si inserisce così in una politica culturale che ha lo scopo di salvaguardare, nel settore audiovisivo, la libertà di espressione delle differenti componenti, in particolare sociali, culturali, linguistiche, religiose e filosofiche, esistenti in tale regione.

In secondo luogo, tenuto conto del bilinguismo della regione di Bruxelles-Capitale, una disciplina di tale tipo costituisce un mezzo appropriato per raggiungere lo scopo culturale perseguito, poiché assicura ai telespettatori che essi non verranno privati dell'accesso, nella loro propria lingua, alle informazioni locali e nazionali nonché ai programmi rappresentativi della loro cultura.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la necessità della normativa per raggiungere lo scopo perseguito, la Corte sottolinea che, anche se le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale a tal riguardo, gli obblighi discendenti dai provvedimenti d'attuazione di questa politica non debbono in ogni caso essere sproporzionati rispetto a detto scopo e le relative modalità d'applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri.

Di conseguenza, **la concessione dello status di «must carry» deve innanzitutto inserirsi in un procedimento trasparente** basato su criteri conosciuti in anticipo dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo da evitare che il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri sia esercitato in modo arbitrario. In particolare, qualsiasi organismo di diffusione radiotelevisiva deve essere in grado di determinare preventivamente la natura e la portata delle condizioni precise da soddisfare nonché degli obblighi di servizio pubblico che è tenuto, eventualmente, a sottoscrivere per la concessione di tale status. A tal riguardo, la semplice enunciazione, nel preambolo della normativa nazionale, di dichiarazioni di principio nonché di obiettivi di politica generale non può essere considerata sufficiente.

La concessione dello status di «must carry», poi, deve essere fondata su criteri obiettivi idonei a garantire il pluralismo permettendo, all'occorrenza, mediante l'imposizione di obblighi di servizio pubblico, l'accesso, in particolare, alle informazioni nazionali e locali sul territorio interessato. Così, un tale status non può essere accordato automaticamente a tutti i canali televisivi diffusi da un medesimo organismo di diffusione radiotelevisiva privato, ma deve essere strettamente limitato a quelli il cui contenuto complessivo di programmi è atto a realizzare un tale obiettivo. Inoltre, il numero di canali riservati agli organismi di diffusione radiotelevisiva privati aventi lo status di "must carry" non deve eccedere manifestamente quanto è necessario per realizzare tale obiettivo.

Infine, i criteri in base ai quali lo status di «must carry» è accordato non devono essere discriminatori. In particolare, la concessione di tale status non può, né in diritto né in fatto, essere subordinata ad un requisito di stabilimento sul territorio nazionale.

Spetta al giudice del rinvio accertare se le dette condizioni siano soddisfatte.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, NL, ES, EL, IT, PL, PT, RO

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-250/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*